

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

148^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 27 LUGLIO 1984

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3		
CORTE DEI CONTI			
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	4		
DISEGNI DI LEGGE			
Annunzio di presentazione	3		
Approvazione da parte di Commissioni permanenti.....	4, 20		
Assegnazione	4, 20		
Cancellazione dall'ordine del giorno	3		
Trasmissione dalla Camera dei deputati	19		
Seguito della discussione:			
«Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280, recante misure urgenti in materia sanitaria» (828);			
«Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e prestazioni diagnostiche» (743), d'iniziativa del senatore Ranalli e di altri senatori (Relazione orale):			
		Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 828, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280, recante misure urgenti in materia sanitaria:	
		COLELLA (DC)..... Pag. 5	
		DEGAN, ministro della sanità	7
		* JERVOLINO RUSSO (DC), relatore	6
		RANALLI (PCI)	7
		«Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (646), (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri);	
		«Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio» (107), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori (Relazione orale):	
		PRESIDENTE	19

BENEDETTI (PCI)	Pag. 9	ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI	
PIERALLI (PCI)	19	LUNEDÌ 30 LUGLIO 1984	Pag. 23
PINTUS (Sin. Ind.)	17		
SAPORITO (DC)	15	SUI LAVORI DEL SENATO	
MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGA-		PRESIDENTE	19
ZIONI			
Annunzio	20, 21, 22		
Interrogazioni da svolgere in Commissione	23		

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).
Si dia lettura del processo verbale.

DE CATALDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in ccongedo i senatori: Aliverti, Anderlini, Avellone, Berlinguer, Cuminetti, Curella, Damagio, Della Briotta, Fanti, Fassino, Ferrara Salute, Ferrari-Aggradi, Fontanari, Garibaldi, Genovese, Giacometti, Giugni, Gozzini, Grassi Bertazzi, Maravalle, Martini, Melandri, Mondo, Murmura, Palumbo, Papalia, Pinto, Ricci, Scamarcio, Segreto, Spano Ottavio, Tanga, Tomelleri, Tonutti, Ulianich, Valiani, Viola.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: D'Amelio, Flamigni, Frasca, Martorelli, Mitrotti, in Calabria, per attività della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia; Ossicini, negli Stati Uniti d'America, in rappresentanza del Senato alle Olimpiadi.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti » (884).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

MEZZAPESA, FALLUCCHI, FERRARA Nicola, BOMBARDIERI, CENGARLE, FONTANA, JERVOLINO RUSSO, MARTINI, CECCATELLI, COLOMBO SVEVO, PACINI, BERNASSOLA, IANNI, FOSCHI, KESSLER, PATRIARCA, TAMBRONI ARMAROLI, COLOMBO Vittorino (V.) e RUFFINO. — « Adeguamento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi " Regina Margherita " di Monza » (885);

PACINI, DEGOLA, COLOMBO Vittorino (V.), MASCARO e PADULA. — « Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, al personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980 » (886);

ANGELONI, BOTTI, ROSSI, VELLA, PACINI, BUTINI, PASQUINI, POLLINI e VIOLA. — « Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del Tribunale di La Spezia e del Tribunale di Massa » (887);

COMASTRI, CASCIA, CARMENO, DE TOFFOL, GIOINO, GUARASCIO, MARGHERITI, GROSSI, GIUSTINELLI, RASIMELLI, VOLPONI e DE SABBATA. — « Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo » (888).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

PRESIDENTE. In data 26 luglio 1984, il Governo ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di micro-organismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con Regolamento di esecuzione, fir-

mato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al Regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria » (598).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno » (806);

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

Deputato BOTTA. — « Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri » (854) (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 7ª e 9ª della Camera dei deputati*), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione.

— in sede referente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

D'AGOSTINI ed altri. — « Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252 » (794), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed estensione di alcune norme della legge 26 ottobre 1971, n. 916 » (538) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Modifiche al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, ed alla legge 17 febbraio 1981, n. 26, recante misure per fronteggiare la situazione nei porti » (858);

« Provvedimenti urgenti per l'autotrasporto di merci per conto di terzi » (812) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 1984, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), per gli esercizi 1982 e 1983 (*Doc. XV, n. 42*).

Detto documento sarà inviato alla 5ª Commissione permanente.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280, recante misure urgenti in materia sanitaria» (828) (Relazione orale);

«Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e prestazioni diagnostiche» (743), d'iniziativa dei senatori Ranalli e di altri senatori (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 828, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280, recante misure urgenti in materia sanitaria».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 828 e 743.

Avverto che il Governo, in sostituzione dell'emendamento 2.5, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«...La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle pensioni, alle indennità e agli assegni erogati dal Ministero dell'interno, ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, nonchè alle pensioni sociali; non si applica altresì alle pensioni di guerra e alle relative indennità accessorie e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1ª categoria e all'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare.

...All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma precedente, valutato per il 1984 in lire 6.000 milioni e in lire 9.000 milioni per ciascun degli anni 1985 e 1986 si provvede, ai fini del bilancio triennale dello Stato per il 1984-1986, mediante riduzione di lire 6.000 milioni del capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984».

2.6

Invito il senatore Colella ad esprimere il parere della 5ª Commissione.

COLELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in base alla discussione tenutasi nella Commissione bilancio, dopo la sospensione della seduta nel pomeriggio di ieri, si è giunti alle seguenti conclusioni. Sull'emendamento 2.2, già approvato dall'Assemblea, la Commissione, sulla base degli ulteriori elementi di informazione forniti dal Governo e dagli stessi rappresentanti della Commissione sanità, ha concluso che la norma non comporta conseguenze a carico del bilancio dello Stato. Viceversa gli emendamenti 2.3 e 2.5, ove approvati nel testo originale, comporterebbero oneri. Peraltro, quanto all'emendamento 2.3, il senatore Sclavi in sede di Commissione bilancio ne ha preannunciato, anche a nome della Commissione sanità, il ritiro. Quanto all'emendamento 2.5, il Governo ne ha preannunciato ieri sera il ritiro, senonchè l'Esecutivo, sulla base delle intese intervenute tra i Dicasteri della sanità e del tesoro, ha presentato una nuova formulazione dello stesso che, tenuto conto anche delle posizioni contrarie espresse in Assemblea a nome della Commissione bilancio, reca una esatta quantificazione dell'onere e della sua copertura finanziaria.

In sostanza la clausola di copertura proposta dal Governo sulla base del nuovo testo presentato, che estende l'applicazione della deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 anche alle pensioni sociali, tiene conto dei seguenti elementi di valutazione. Si è fatto questo calcolo: gli invalidi assoluti, compresi i ciechi assoluti, assommano a circa 245.000 unità. Tenuto conto dei limiti di reddito previsti per l'accesso ai benefici economici di legge disposti per questa categoria di invalidi e della determinazione dei limiti massimi di reddito previsti al quarto e al quinto comma dell'articolo 1, si può calcolare che con l'esenzione proposta nel primo dei commi aggiuntivi viene a godere di un regime agevolato in materia di partecipazione alla spesa sanitaria il 50 per cento della platea dei predetti invalidi assoluti. Circa 125.000 unità, ragionando per eccesso, beneficerebbero nuovamente del regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Inoltre, per quanto attiene alle pensioni sociali che il Governo ha inteso aggiungere alle categorie già ammesse al beneficio di cui al primo emendamento, del quale d'altra parte, per le ragioni che ho esposto, era stato annunciato il ritiro, si è addivenuti alla cifra di 750.000 ed è realistico ipotizzare che non più del 10 per cento delle predette pensioni sarà interessato all'ambito di applicazione dell'emendamento, tenuto conto che esse, in larghissima misura, già risultano esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria in ragione di meccanismi di determinazione dei limiti massimi di reddito, quali disciplinati ora dai commi quarto e quinto dell'articolo 1 del decreto-legge.

Terzo punto. Considerando 125.000 invalidi assoluti e 75.000 pensioni sociali, ossia il 10 per cento di 750.000, gli effetti dell'emendamento dovrebbero riguardare, con una stima per eccesso, circa 200.000 persone. Poichè viene stimato in 30.000 lire annue *pro capite* l'onere in ragione annua sotto forma di minori entrate, l'incidenza finanziaria per quanto riguarda queste due prime categorie è valutabile in lire 6 miliardi annui. Tenuto conto del periodo di vigenza della decretazione d'urgenza, l'onere per il 1984 si calcola in circa 4 miliardi e 500 milioni.

Per quanto riguarda le pensioni di guerra, tenuto conto che bisogna considerare soltanto i trattamenti non diretti in godimento da parte delle vedove e dei figli, e in particolare quei trattamenti cui spetta la prevista maggiorazione di legge — infatti, come voi tutti sapete, la pensione di guerra viene considerata come una riparazione del danno e, non costituendo reddito, non concorre alla formazione del reddito — la platea degli aventi diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, considerando i limiti di reddito entro i quali scatta l'esenzione, nonchè la fascia dei redditi ascrivibili a questo tipo di pensione, può stimarsi in circa un quinto del totale delle pensioni di guerra non dirette, che assommano a 300.000 unità, cioè circa 60.000 aventi diritto che, calcolando anche in questo caso una minore entrata di 30.000 lire *pro capite*, comportano

un onere aggiuntivo di un miliardo e 800 milioni.

Tenuto conto del carattere obiettivamente complesso delle stime di cui sopra, tutte peraltro calcolate con cautela e per eccesso, si è prevista, nell'emendamento, una copertura di 6 miliardi di lire per il 1984 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1985 e 1986. I mezzi di copertura vengono imputati a riduzione del capitolo 6858 del Ministero del tesoro (fondo per l'indennità integrativa speciale) che, sulla base delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Tesoro, presenta la sufficiente capienza sia nel 1984 sia nel biennio 1985-1986, in ragione delle economie che si stanno realizzando in rapporto all'andamento decrescente dell'indice dei prezzi.

Per questi motivi la Commissione bilancio sul nuovo testo presentato dal Governo (tendente ad inserire, dopo l'articolo 2 del decreto-legge n. 280, i commi di cui all'emendamento 2.6 che sostituisce il precedente emendamento 2.5 presentato sempre dal Governo) esprime parere favorevole.

JERVOLINO RUSSO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* JERVOLINO RUSSO, *relatore*. Signor Presidente, confermo a nome della Commissione, il ritiro dell'emendamento 2.3 ed esprimo parere pienamente favorevole sull'emendamento 2.6 del Governo, sottolineando che l'emendamento ricomprende tutta l'ampia casistica che già era stata votata in Commissione, con l'aggiunta, estremamente importante e significativa, dei percettori di pensioni sociali.

Confermo, inoltre, il ritiro dell'emendamento 2.4 della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 3:

Sopprimere l'articolo.

3.1 CALÌ, RANALLI, ROSSANDA, MERIGGI, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, IMBRIACO, BELLAFFIORE, BOTTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RANALLI. Signor Presidente, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

JERVOLINO RUSSO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DEGAN, *ministro della sanità*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Calì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 4:

Sopprimere il comma 1.

4.1 BELLAFFIORE, RANALLI, IMBRIACO, CALÌ, BOTTI, ROSSANDA, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, MERIGGI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RANALLI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

JERVOLINO RUSSO, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario all'emendamento 4.1.

DEGAN, *ministro della sanità*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Bellafiore e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RANALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANALLI. Signor Presidente, il Gruppo comunista voterà contro il decreto-legge n. 280 e l'articolo unico di conversione in legge di questo decreto-legge perchè, nonostante i miglioramenti anche significativi che ad esso sono stati apportati ed ai quali non è mancato il contributo attivo delle proposte comuniste, resta tuttavia nel suo insieme il prodotto di una politica del farmaco che consideriamo sbagliata e tutta da rifare.

Il dibattito ampio, impegnato e in alcuni momenti persino tormentato dai contrasti esplosi all'interno della maggioranza e dalle divergenze tra esigenze sociali poste e reperimento della copertura finanziaria ha confermato che la maggioranza avverte la insostenibilità del decreto ministeriale del 13 aprile, così come è stato emanato dal Ministro della sanità, ed è consapevole del severo giudizio soprattutto dei lavoratori e dei pensionati.

Quindi la maggioranza si è in qualche modo impegnata per mitigare, migliorando il decreto-legge n. 280, le asprezze del provvedimento governativo, dal quale — ci pare di poter dire — ha voluto prendere anche le distanze, ricercando nuove aree di esenzione, adottando norme più favorevoli al conseguimento dell'esonero dal *ticket*. Il Ministro della sanità non può lamentarsi del fatto che la discussione abbia riguardato in prevalenza il *ticket*, rimproverando chi se ne è occupato di essere andato fuori tema.

La sua, signor Ministro, è un'osservazione fuori posto e inaccettabile anche sotto il

profilo procedurale, in quanto all'esame del Senato non era solo il decreto-legge n. 280, ma anche il disegno di legge n. 743, presentato dai senatori comunisti, discussi in un unico dibattito per la identità della materia, ma profondamente divergenti per le soluzioni proposte.

D'altronde, signor Presidente, il decreto-legge n. 280 è figlio del decreto ministeriale del 13 aprile, che ha esteso il *ticket* a 7.120 farmaci, riservando la gratuità solo a 111 farmaci salvavita in circolazione soprattutto negli ospedali.

Contro questa scelta ci siamo battuti e continueremo a batterci anche in futuro, perchè l'ipotesi di un balzello così iniquo e così diffusamente applicato dopo il 13 aprile potrebbe essere presa in considerazione solo dopo che sia stato dimostrato con i fatti di aver promosso la rimozione e lo smontaggio di tutti i meccanismi perversi, che sono i veri generatori di spesa, soprattutto nel consumo delle medicine: il che, come tutti sanno, è assai lontano dall'essersi verificato.

Non può confortare i lavoratori italiani il fatto che anche altrove è praticato il *ticket* (dal Giappone, è stato detto, alla Bulgaria) e non so come faccia il ministro Degan quasi a vantarsi per aver allineato l'Italia alle altre nazioni che, da anni, impongono un *ticket* anche più severo. Tale strumento, infatti, a nostro giudizio deve essere valutato e considerato a seconda delle diverse situazioni sociali e politiche nelle quali agisce e in ragione anche degli effetti che è in grado di produrre in termini di educazione sanitaria e di contenimento della spesa. In Italia questa misura, il *ticket*, resta odiosa, è respinta dai cittadini e viene anzi considerata come una provocazione perchè interviene duramente in un contesto sociale dominato da ingiustizie che colpiscono soprattutto i lavoratori, i pensionati e gli emarginati. Il decreto ministeriale del 13 aprile, non lo si dimentichi, è stato adottato quando era in corso l'attacco alla scala mobile e ai salari, quando di fronte a tutto il paese appariva chiara la dimensione scandalosa delle evasioni e delle erosioni fiscali e oggi, quando la disoccupazione raggiunge il 10 per cento della popolazione attiva e i fitti sono alle stelle.

In questa concreta realtà italiana, la tassa sulla malattia è come il sale sulle ferite, brucia e indigna perchè il Governo intende rastrellare un pò di soldi approfittando perfino dello stato di malattia dei cittadini. Le ragioni addotte dal Governo, che il *ticket* è una necessità dolorosa, imposta dal dissesto pubblico, non sono del tutto credibili e convincenti perchè proprio nel campo della sanità non sono state adottate le misure specifiche per aggredire alla radice le cause dei peggiori fenomeni di spreco, di arricchimento, di doppio lavoro e così via.

Se, dunque, non si fa nulla di serio sul fronte della lotta allo spreco, lasciando incancrenire le situazioni, non si può poi rattoppare il quadro imponendo nuovi sacrifici, penalizzando soprattutto coloro che lavorano, che pagano le tasse e che non sono gratificati da contropartite valide.

Noi comunisti restiamo disponibili e continueremo a batterci per una verifica attenta e rapida di tutte le cause che danno luogo alle disfunzioni del servizio sanitario nazionale, e quindi anche del settore dei farmaci, e proponiamo soluzioni più qualificate ed organiche di riordino della produzione del farmaco, richiamandoci ai criteri della legge n. 833 e reclamando anche, come prioritari, la ripulitura radicale del prontuario terapeutico, il nuovo metodo di analisi e di formazione dei prezzi delle medicine, un controllo di comportamento degli operatori e una vasta campagna di educazione sanitaria.

Onorevole Presidente, basta, vogliamo dire con forza al Governo, con tutti questi decreti, con questi provvedimenti sincopati e a singhiozzo, siamo per un riordino delle idee per andare davvero in fretta e lasciare il segno del cambiamento. Proprio per questi motivi ritenevamo che si dovesse liberare il campo dal decreto ministeriale del 13 aprile, avviare una discussione più complessiva e organica su questa materia tra le forze politiche e riprendere anche il negoziato tra le parti sociali interrotto il 14 febbraio. Il Governo e la maggioranza sono responsabili di non aver voluto tentare una strada nuova che sarebbe stata possibile, del resto, perchè la necessità di questa strada nuova è anche confermata dai contrasti e dalle divisioni che

si sono prodotte all'interno della maggioranza per ottenere almeno una fascia più ampia di esenzioni.

Concludendo, signor Presidente, condividiamo le nuove formulazioni a proposito dell'età neo-natale e pediatrica. È un serio passo in avanti che è stato fatto. Ci siamo battuti a favore dei pensionati di guerra, dei ciechi civili, dei sordomuti e di altri invalidi. Era inaccettabile che i redditi di queste categorie tanto esposte alla malattia dovessero essere calcolati ai fini del reddito complessivo e del possibile esonero dal *ticket*.

Siamo favorevolissimi alla norma, del resto già votata, in favore delle pensioni sociali. Respingiamo tuttavia la decisione che le rendite esenti ai fini fiscali debbano viceversa essere dichiarate ai fini sanitari e sociali.

Infine, onorevole Presidente, denunciemo la pericolosità di non aver voluto prorogare il servizio dei precari assunti in forme lecite dopo il 1° gennaio 1984, mettendo in seria difficoltà le regioni e le unità sanitarie locali che queste assunzioni hanno autorizzato per motivi di assoluta necessità funzionale.

Queste le ragioni generali e specifiche del voto contrario del Gruppo comunista al decreto-legge n. 280 nonché della nostra opposizione al decreto ministeriale del 13 aprile che rappresenta, a nostro giudizio, il peggiore atto di questo Governo in materia di sanità. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 828 nel suo articolo unico, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280, recante misure urgenti in materia sanitaria».

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 743.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere abusive» (646) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra, Pazzaglia ed altri*) (*Relazione orale*);

«Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio» (107) d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori (*Relazione orale*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 646 e 107.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono state già illustrate proposte di questione pregiudiziale, rispettivamente dai senatori De Sabbata, Battello e Stefani.

BENEDETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, la pregiudiziale di costituzionalità che svolgo riguarda la violazione dell'articolo 79 della Costituzione. La illustrerò in tempi che auguro non lunghi a me stesso e a tutti i colleghi. Si tratta della questione di scelta tra l'istituto della oblazione e l'istituto dell'amnistia. Ne ha parlato stamane nella relazione orale il relatore, senatore Bastianini, indipendentemente dal merito: il senatore Bastianini ha detto più o meno testualmente così.

Io, senatore Bastianini, non intendo in alcun modo attribuire significati a questa sua espressione, convinto come sono, del resto, che con questa frase ella abbia voluto significare la sua piena tranquillità rispetto alla coerenza del testo, sul quale è relatore, ai principi di correttezza costituzionale.

Però, indubbiamente, mi sembra sintomatica la frase che lei, senatore Bastianini, ha aggiunto quando ha detto che un mutamento di indirizzo rispetto al testo della Camera avrebbe, quanto meno, comportato la necessità di una sua riscrittura. In questo, se lei

me lo consente, mi azzarderei a vedere quanto meno un apprezzamento, una considerazione per l'altra tesi che peraltro è stata ampiamente discussa anche alla Camera dei deputati. In che cosa si sostanzia la violazione dell'articolo 79 della Costituzione? Nel fatto che, secondo la norma dell'articolo 40 del disegno di legge in esame, si realizza la estinzione dei reati di cui alle fondamentali leggi urbanistiche, attraverso l'istituto e le relative procedure della oblazione come disciplinata nel testo del disegno di legge.

La prima considerazione che noi facciamo è che l'istituto dell'amnistia è un istituto che è stato costituzionalizzato e che pertanto non può essere proiettato in maniera alternativa a seconda delle circostanze, o a seconda delle volontà politiche, nè tanto meno può essere considerato fungibile e oggetto di interscambio con l'istituto della oblazione. È una questione estremamente delicata, seria e di particolare importanza anzitutto perchè ha un rilievo costituzionale, e solo questo basterebbe, nè voglio aggiungere di più. Se ricordo bene, mi pare che abbiamo già parlato di problemi di questo genere nella nostra Assemblea quando abbiamo discusso il decreto-bis sulla scala mobile. Ci fu allora un intervento molto interessante del senatore Bonifacio che si rifaceva ai contenuti sostanziali di ogni norma e di ogni istituto costituzionale. Il rilievo nasce però anche da un'altra considerazione ed anche questa può apparire di rito, ma anche questa ha una sua specificità. Cosa avverrebbe se la Corte costituzionale, investita del problema, dovesse dichiarare la incostituzionalità delle norme sulle quali ci stiamo intrattenendo?

Perchè faccio questa domanda che, al limite, potrebbe apparire scontata e banale ogniqualvolta si profila una pregiudiziale di costituzionalità? Perchè in questo caso la declaratoria di incostituzionalità finirebbe per incidere su un rapporto giuridico penale instauratosi a seguito di una *notitia criminis* fornita dagli stessi soggetti responsabili del crimine, ma fornita attraverso una particolare stimolazione legislativa qual è quella contenuta nel disegno di legge n. 646, tanto è vero che è l'articolo 40 che individua quali sono questi soggetti. Vi è ancora qualcosa di

più: i soggetti stessi vengono messi in guardia del fatto che non segnalando la loro inadempienza, a loro carico si applicherebbero le sanzioni di cui al capo primo. C'è quindi qualcosa di più che un semplice invito da parte della legge ad esporre questa *notitia criminis*, e dopo di ciò un'eventuale declaratoria di incostituzionalità porrebbe evidentemente dei problemi di non poco conto e rilievo. Tanto è vero che in questo decreto, o meglio in questo disegno di legge — ma il *lapsus* in cui sono caduto ha una sua precisa origine — c'è una norma che si è dovuta introdurre per disporre la conservazione della efficacia degli atti e dei provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui a ben tre precedenti decreti-legge: quello del 31 luglio 1982, quello del 30 settembre 1982 e l'ultimo del 5 ottobre 1983.

A questo proposito voglio fare una considerazione, e nel farla voglio anche rivolgermi all'onorevole Presidente dell'Assemblea. Onorevole Presidente, colleghi, in questa materia dei decreti-legge e della loro reiterazione, bisogna che il Parlamento faccia finalmente un momento di seria e profonda riflessione.

Vorrei ricordare — non ho avuto il tempo di ricercarla, altrimenti la citerei testualmente — una lettura di una trentina di anni fa: Salvatore Satta nella prefazione alle sue lezioni di diritto processuale e civile racconta che nel codice di Zaleuco era scritto che il cittadino che si presentava all'assemblea — oggi, forse si chiamerebbe assemblea popolare — come proponente di un disegno di legge doveva presentarsi già con una corda al collo. Ora, si potrebbe pensare, dato che quelli erano tempi di particolare rudezza, che fosse l'equivalente della cravatta che noi parlamentari abbiamo il dovere di portare in Assemblea; ma, in verità, sembra che dovesse, essere una corda già ben lubrificata e pronta ad essere stretta ove la proposta di legge non fosse stata approvata.

Intendiamoci bene: non intendo compiere un'istigazione ad un suicidio collettivo nei confronti dei Ministri proponenti o del Consiglio di gabinetto, però, su questo problema occorre che il Parlamento stesso faccia una approfondita riflessione. Certo, c'è la Commissione Bozzi che è appunto — come mi

suggerisce il collega Maffioletti — una espressione del Parlamento; anzi, prima di concludere su questo argomento, vorrei dire un'ultima cosa: veramente è segno di preoccupazione il fatto che la dottrina giuridico-costituzionale, sempre così attenta e, al limite, così sospettosa, su questo problema abbia finito quasi per alzare le mani e per arrendersi ad una prassi — nella quale, del resto, anche il Parlamento, con i dovuti dosaggi, può avere le sue responsabilità — una prassi che ha finito per costituire ormai un canone interpretativo.

E ritorno all'argomento per dire che sulla questione di costituzionalità sul profilo oblazione-amnistia, su questa gravissima violazione della norma costituzionale che si opera nel senso che si introduce surrettiziamente un'amnistia mascherata con gli abiti e con il trucco della oblazione, su questo alla Camera dei deputati vi è stata una discussione che va richiamata perchè non si è trattato della solita discussione su una pregiudiziale di costituzionalità, per cui si vota — purtroppo — secondo lo schieramento di maggioranza.

Per brevità, non vorrei richiamare i passaggi che sono agli atti, per cui è sufficiente soltanto indicarli. Comunque, fu espresso un parere adeguato e di grande rilievo dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, parere nel senso al quale adesso mi riferisco, per cui è inutile rileggerne il testo, tanto è vero che nella seduta del 3 febbraio 1984 si sentì la necessità di rinviare in Commissione il disegno di legge. In quella sede il Governo illustrò una sorta di lunga memoria difensiva, che più lunga era e più finiva per denotare — a sommosso avviso di chi parla — l'estrema preoccupazione del Governo, nella quale si sforzava di dimostrare la correttezza costituzionale di questo nuovo istituto, al limite con argomenti non accettabili essendo proposta una sorta di equiparazione tra l'istituto della novazione legislativa, l'abrogazione di una legge precedente, e l'istituto dell'amnistia, per dire che, in sostanza, se gli effetti devono essere quelli dell'estinzione, tanto prendere la scorciatoia, per realizzare quegli effetti.

Ma, in realtà, l'istituto della novazione comporta l'abrogazione della norma laddove

l'amnistia non comporta l'abrogazione della norma, ma la sua sospensione. E non solo: l'istituto dell'amnistia comporta la sospensione della sanzione ma non la sospensione del divieto che è contenuto nella norma. Ci mancherebbe altro!

Con ciò intendo solo dire che gli argomenti che il Governo addusse in quella sede furono deboli e indubbiamente rivelatori della delicatezza e serietà della questione che è stata posta nell'altro ramo del Parlamento e che è stata qui riproposta attraverso gli interventi dei colleghi appartenenti al mio Gruppo, così puntuali e attenti, e gli altri che seguiranno il mio.

D'altra parte, quando alla Camera dei deputati il provvedimento ritornò in Aula il relatore fece una affermazione — questa, sì, la voglio ricordare — dicendo che l'istituto dell'oblazione «in nulla si è rivelato distinguersi, rispetto agli effetti attesi, da un'amnistia necessariamente condizionata (per conservare un'opportuna differenziazione nel trattamento degli abusi edilizi correlato alla loro gravità e dimensione) se non nel *nomen iuris* e nell'inutilmente macchinosa procedura applicativa di quest'ultima». Non aggiungo parole di commento perchè in sostanza qui c'è la chiara ed evidente ammissione che per fronteggiare la macchinosità — e anche su questo faccio le mie riserve — del complesso procedimento legislativo, che si estrinseca nella riserva di delegazione al Parlamento e nell'emanazione del decreto da parte del Presidente della Repubblica, tanto valeva cambiare il *nomen iuris*, dare un nome piuttosto che un altro e servirsi in pratica dell'istituto dell'oblazione. Scusate, ma questo è abbastanza pesante, grossolano, è un pasticcio, ma i pasticci in questa materia sono assolutamente sconsigliabili e da respingere.

Entro rapidamente nel merito dell'argomento, relativo al modo in cui si pose la questione di costituzionalità. L'amnistia è un istituto che è stato costituzionalizzato — l'ho già detto — e deve esserci una ragione: sta nella Costituzione all'articolo 79. È un atto di estrinsecazione della potestà di clemenza: si è voluto dare, con l'amnistia, una configurazione coerente con i principi dello Stato di

diritto a quello che era nella sua sacralità l'esercizio di un potere sovrano che mano a mano, però, era venuto scivolando soprattutto nell'esercizio del potere politico del governo del sovrano. Sono cose note, ma bisogna richiamarle per capire il perchè della costituzionalizzazione dell'istituto dell'amnistia. Certo è che esso si articola nella riserva di legge che si esprime in alcuni tratti fondamentali che si possono riassumere nella determinazione dei criteri di individuazione delle fattispecie di reato (quelle da ricomprendere o meno nell'amnistia), nell'individuazione dei criteri direttivi circa eventuali cause soggettive di esclusione o di inclusione e nei criteri per la delimitazione qualitativa e quantitativa dell'amnistia.

Voglio aggiungere che la dottrina, quanto meno quella prevalente, ritiene che proprio l'amnistia non realizzi un atto di indirizzo della maggioranza governativa e che appunto per questa ragione abbia un significato costituzionale che supera la destinazione della norma ai fini della politica penale riconducibile ad una determinata maggioranza, ad uno schieramento, ad un Governo espressione di quella maggioranza e di quello schieramento.

Allora, quale è il senso di questa riserva di legge espressa dalla Costituzione? È l'intangibilità di questa materia: l'amnistia non può essere compravenduta nè scambiata con qualsiasi altro istituto; quando ne ricorrono le condizioni è obbligatorio costituzionalmente fare ricorso all'istituto dell'amnistia.

Signor Presidente, colleghi, voglio fare un'altra considerazione che a me sembra non sia stata svolta alla Camera. Questo, lo dico con prudenza, potrebbe anche essere una cosa di nessun rilievo. La Costituzione all'articolo 75 dice che le leggi di amnistia non possono essere sottoposte a *referendum* abrogativo. Mi pare che questa considerazione, se non sbaglio — lo dico con estrema umiltà, se non altro perchè non ho avuto il tempo di riflettervi adeguatamente — accresca l'incidenza del rilievo costituzionale dell'istituto dell'amnistia. Non voglio porre la questione con riferimento assoluto al disegno di legge che stiamo discutendo, ma la pongo in ter-

mini generali e comunque sempre incidenti sul disegno di legge. Se una maggioranza, con un colpo di mano, truca un provvedimento che sostanzialmente è di amnistia ma lo presenta formalmente come oblazione, rende quel testo di legge sottoponibile a *referendum* abrogativo laddove una legge di amnistia, per divieto costituzionale, non è sottoponibile a tale *referendum*. Questo vi pare poco? A me pare che sia forse uno degli argomenti più decisivi sui quali gradirei tanto, essere contraddetto o smentito.

Non pongo, ripeto, la questione con particolare incidenza sul disegno di legge n. 646 per la semplice ragione che, essendo sottratte al *referendum* abrogativo anche le leggi tributarie, mi pare che serpeggi, quanto meno, nelle norme del disegno di legge n. 646 una certa natura di legge tributaria, ma pongo la questione nei termini generali, come mi pare che si debba fare.

Vorrei ora svolgere qualche altra considerazione che ritengo doverosa e adeguata. La Costituzione non dice quale è la materia da ricomprendere necessariamente nell'amnistia. L'amnistia può estendersi a tutta la materia penale, anche a quella ricompresa nell'oblazione. Dobbiamo vedere però se ci sia un minimo irriducibile rispetto al quale soltanto l'amnistia possa operare.

Credo che nella definizione di questa materia dobbiamo rifarci all'interpretazione di quello che la dottrina costituzionalista chiama «il diritto vivente», un criterio che la stessa Corte costituzionale adotta nell'interpretazione, nel senso cioè che per determinati concetti, per determinate norme e istituti ci si rifà all'insieme dell'ordinamento giuridico nelle diverse sue manifestazioni. Allora dobbiamo vedere come è disciplinato nel «diritto vivente», e quindi nel codice penale — tralascio le leggi penali speciali — l'istituto dell'oblazione. Abbiamo la parte storica, cioè l'articolo 162 del codice penale, riferita alle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda. Successivamente e recentemente, con la nota legge 24 novembre 1981, n. 689, abbiamo introdotto l'articolo 162-*bis* del codice penale, in forza del quale l'istituto dell'oblazione

ha fatto, sì, un passo avanti, ma — e questo è importante — si è dovuto arrestare su un confine invalicabile o quanto meno invalicabile allo stato della nostra legislazione e della dottrina giuridico-penale. L'estensione, cioè, è avvenuta rispetto alle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, non certo la pena congiunta. C'è una «o» ben precisa e chiara e non c'è la famosa «e».

Ora, nel disegno di legge n. 646 noi invece troviamo che l'estinzione del reato — non sto a leggere il testo — riguarda proprio i reati previsti dalle leggi urbanistiche, la legge del 1942 come modificata anche dal disegno di legge n. 646, e la famosa legge del 1977, anche là dove è prevista congiuntamente la pena dell'arresto. Questo è il punto fondamentale.

Teniamo presente, tanto per rifarci sempre all'ancoraggio preciso e doveroso al «diritto vivente» e vigente, che nell'innovazione contenuta nell'articolo 162-bis del codice penale c'è una griglia di esclusione che riguarda la recidiva, l'abitudine nelle contravvenzioni, la professionalità nel reato e che comunque rimette al giudice la valutazione e l'accertamento della gravità del fatto come causa di esclusione dell'oblazione nell'ipotesi anche di reato punito disgiuntamente con arresto o con ammenda.

Mi pare che questo richiamo al diritto vigente sia estremamente significativo.

Voglio fare un'altra considerazione. La materia della pena detentiva è una materia di rilievo costituzionale; la Costituzione più di una volta si intrattiene sulla pena detentiva: lo fa nell'articolo 27, quando dice che il trattamento per le pene non deve essere contrario al senso di umanità. Si parla di pene, è vero, ma tutti intendiamo che il riferimento prevalente è alle pene detentive. D'altra parte, l'articolo 27 va letto congiuntamente con l'articolo 13 della Costituzione in cui si impone che debba essere esclusa ogni violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione della libertà.

Sarei tentato di parlare dei limiti alla carcerazione preventiva pur previsti dall'articolo 13, ma capisco l'obiezione secondo cui

in tal caso tratterei un altro istituto, appunto quello della carcerazione preventiva e non quello della pena, anche se la carcerazione preventiva o cautelare, come adesso si dice — il Parlamento se ne è occupato da poco — ha un forte e odioso significato di anticipazione della pena.

Questa materia la Costituzione l'ha richiamata a sé con una decisione che non lascia adito a dubbi. E allora è evidente che, quando si va a decidere su questa materia per stabilire la estinzione dei reati che determinano una pena detentiva, la quale, nella sua configurazione edittale, è misura di una ritenuta gravità — altrimenti c'è la pena pecuniaria o comunque una pena alternativa — quando si va a fare questo discorso, si capisce perchè nell'articolo 79 c'è la riserva costituzionale rispetto all'ammnistia, da realizzare attraverso la duplice garanzia della legge di delegazione e della promulgazione del decreto di amnistia da parte del Presidente della Repubblica.

Anche questo è un argomento che non mi pare possa essere preso tanto alla leggera; è un argomento che deve renderci, colleghi della maggioranza, quanto meno estremamente perplessi e, in tutta tranquillità e serenità, mi sento di dire estremamente critici, nel senso di ritenere palese la violazione della norma costituzionale.

Però c'è qualche cosa di più: quand'è che si procede all'ammnistia e quand'è che si procede all'oblazione? L'ammnistia è la rinuncia alla potestà punitiva dello Stato; è lo Stato che ritiene, per tante ragioni, di rinunciare alla potestà punitiva e di dichiarare esso la estinzione del reato, salvo il diritto costituzionale del soggetto (che fu riconosciuto tardi dalla Corte costituzionale) di rinunciare all'applicazione dell'ammnistia. Quando si verifica questa situazione? Credo che la risposta da dare sia questa: l'ammnistia riguarda il passato. Non starò a dire che, per contro, l'oblazione riguarda il futuro, però certo è che l'ammnistia riguarda il passato. Quando c'è una situazione pregressa nascente dalle ragioni politiche e sociali più varie e che si realizza in una generalità di casi — la generalità può essere data da

migliaia o da decine di migliaia, purchè generalità sia — lo Stato ritiene, attraverso la formazione di una volontà politica (che, augurabilmente, deve essere di largo schieramento) di dichiarare la estinzione dei relativi reati, di questo contenzioso, di questo pesante fardello di un passato rispetto al quale si ritiene che la pena non rappresenti più una adeguata sanzione sociale quale poteva essere ritenuta in epoche ancor più lontane. Questa è l'amnistia.

Onorevoli colleghi, che cosa sta succedendo in questo caso? Di fronte alla statisticamente evidente ricorrenza e alla incidenza di decine di migliaia di casi di abusivismo, si ritiene, a un certo momento, che questa situazione, essendosi ormai determinata nei fatti, è bene che sia resa palese, è bene che emerga dal suo coefficiente di occultamento, dal suo numero oscuro, come si direbbe criminologicamente parlando, e sia sanata; tanto è vero che si parla di sanatoria edilizia. Se questa non è un'amnistia, che cos'altro è allora? Ma veramente vogliamo dire che questa è un'oblazione? L'oblazione presuppone un procedimento legislativo tipico ma anormale, a differenza del procedimento, garantito dalla Costituzione, che porta all'approvazione dell'amnistia. L'oblazione riguarda, sì, la generalità dei casi, ma, non disponendo la legge che per l'avvenire, si riferisce ai casi che potranno determinarsi per il futuro.

Ma se invertiamo questi due istituti soltanto perchè gli effetti pratici, concreti (l'estinzione del reato, il rastrellamento del danaro) sono urgenze politiche — ma di una politica di bassa lega — diamo uno scossone tale all'ordinamento costituzionale, che le conseguenze potranno essere rilevanti in futuro e, pertanto, devono essere necessariamente evitate.

Aggiungo un'ultima cosa. L'amnistia è la rinuncia alla potestà punitiva dello Stato; è lo Stato che la attiva e che la dichiara. L'oblazione, nel potere di chiederla, è un diritto soggettivo pubblico, nel suo realizzarsi è un negozio giuridico, processuale o extraprocessuale.

Collegli, in questo disegno di legge n. 646 c'è una norma molto chiara: si sostiene di voler sanare la situazione di abusivismo, si

invitano chiaramente — in maniera piuttosto esplicita — i cittadini, i soggetti che come tali vengono individuati, a fare la relativa richiesta. Fin qui non vi sarebbe niente, ma addirittura si prevedono delle sanzioni per coloro che non fanno questa richiesta. C'è quindi una sorta di coercizione. Ciò significa che saltano i cardini fondamentali della oblazione, che si realizza — so di essere insistente e ripetitivo, ma è necessario che queste cose restino agli atti — in sostanza una forma che nei suoi contenuti è di amnistia, ma che, per ragioni pratiche, miserevoli e squallide, viene presentata come oblazione.

Credo che queste considerazioni siano sufficienti. Pensiamo alla diversa origine dei due istituti. È stato detto da qualche autore che l'istituto dell'oblazione nacque nel 1861, con la legge sui dazi di consumo; non voglio dire che l'oblazione abbia un'origine proletaria — altrimenti potrei essere in contraddizione con le mie idee, se mi è consentito di divagare scherzando — mentre nobile è il *cursus honorum* fatto nella storia costituzionale dall'amnistia. Le origini storiche però contano a questo riguardo, perchè stiamo discutendo della Costituzione.

Oltre alla origine dei due istituti, è diversa anche la loro natura, è diversa la loro collocazione, diverso è l'atteggiarsi dello Stato.

Con l'oblazione il soggetto esercita il suo diritto soggettivo pubblico di rinunciare alle garanzie istituzionali che il processo penale gli offre; successivamente lo Stato, se e quando lo ritiene (perchè con l'articolo 162-bis può anche non ritenerlo), rinuncia alla potestà punitiva. Con l'amnistia avviene tutto il contrario.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so se sono stato chiaro e se sono riuscito ad esporre nella loro essenzialità questi argomenti. Così come li sento, mi sembrano argomenti di notevole consistenza e di notevole rilievo.

La Camera ci consegna un provvedimento che ha avuto, per i profili che ho ricordato, un andamento non lineare, bensì sussultorio e, quindi, significativo.

Insisto pertanto per l'accoglimento della pregiudiziale di costituzionalità, rassegnando all'Assemblea le osservazioni che modesta-

mente, ma con convinzione, mi sono sforzato di svolgere. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Terminata l'illustrazione delle varie proposte di questione pregiudiziale, ricordo che può prendere la parola un oratore per ogni Gruppo, ciascuno per non più di dieci minuti.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, parlo contro le quattro pregiudiziali di costituzionalità, avanzate dai colleghi del Gruppo comunista, a nome dei Gruppi della maggioranza.

Questo ci fa guadagnare sicuramente tempo. Non darò molto fastidio ai colleghi. Questo mi impone però di essere telegrafico, perchè in dieci minuti debbo rispondere ad argomenti, a considerazioni, tutte di grande rilevanza, fatte dai colleghi questa mattina e oggi pomeriggio, in un tempo molto più ampio di quello messo a disposizione del sottoscritto.

In definitiva, le quattro pregiudiziali, contro cui — ovviamente — esprimo il parere contrario dei Gruppi della maggioranza, attengono a quattro profili essenziali del disegno di legge.

La pregiudiziale illustrata dal collega De Sabbata accusa il provvedimento di illegittimità costituzionale sotto il profilo del non rispetto dei rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale. Più precisamente accusa il disegno di legge n. 646 di non essere una legge-quadro, come pure si dice nell'articolo 1, ma di essere una norma di dettaglio. Ho ascoltato interamente le considerazioni del collega De Sabbata e condivido quanto da lui detto sulla necessità di definire meglio i rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale. Condividere queste osservazioni, però, non significa arrivare fino al punto di ritenere che il tema, evidenziato appunto dall'intervento del collega De Sabbata, sia tale da costituire una questione pregiudiziale di costituzionalità. Esiste, in

effetti, un problema di coordinamento tra le diverse fonti del nostro ordinamento giuridico e ci sono anche dei criteri che regolano questo coordinamento. Non credo che il disegno di legge n. 646 in materia urbanistica finisca col sostituire alla necessità del coordinamento, in relazione alla legislazione regionale, una specie di subordinazione di questa all'ordinamento generale dello Stato e cioè alla legge statale. Affermo semplicemente che esiste un principio, che il collega De Sabbata non ha ricordato, che vale come criterio di esercizio di tutti i poteri, e quindi anche del potere legislativo da parte delle regioni. Tale principio si evince non dalla nona disposizione transitoria, che stabilisce delle regole temporanee per l'opera di adeguamento della legislazione statale all'intervenuta autonomia locale e alla competenza delle regioni, ma dall'articolo 5 della Costituzione che, tra i principi fondamentali, stabilisce l'unitarietà e l'indivisibilità della nostra Repubblica e, quindi, regola anche il processo di coordinamento dei rapporti tra la legislazione statale e quella regionale. Anticipo che ciò vale anche per quanto riguarda l'autonomia dei livelli sub-regionali dei comuni, argomento di cui ha parlato anche il senatore Stefani e su cui ritornerò brevemente con osservazioni contrarie, ovviamente, e più puntuali rispetto agli argomenti che sono stati esposti questa mattina.

Il collega Battello, servendosi delle stesse motivazioni del collega De Sabbata, *a fortiori* dice che se il disegno di legge lede l'autonomia delle regioni a statuto ordinario, tanto più lede l'autonomia particolare delle cinque regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Da parte mia, non sono d'accordo nel ritenere che l'insieme delle regioni a statuto speciale costituisca un sottosistema del nostro ordinamento generale rispetto al sistema regionale; in fondo, la competenza legislativa concorrente delle regioni a statuto speciale è prevalente rispetto alle materie su cui esse esercitano la competenza esclusiva. Comunque, l'esame del profilo di costituzionalità, fatto dal collega Battello, non può essere ridotto semplicemente a quell'unico principio alla stregua del quale è stato stabilito il parametro di

costituzionalità, essere o meno cioè questo provvedimento una legge fondamentale in materia economica e sociale per cui i principi fondamentali in essa contenuti, se fosse tale, costituirebbero un limite alla competenza che il collega Battello correttamente qualifica competenza rafforzata delle regioni a statuto speciale.

Devo dire che anche le regioni a statuto speciale devono sottostare al principio dell'articolo 5, di cui ho parlato poc'anzi, in una visione di unitarietà del nostro sistema, pur pluralistico, ma comunque posto in una visione unitaria dalla nostra Costituzione. Ma devo dire che vi sono dei principi — non sto qui a parlare dell'interesse delle altre regioni o dello Stato — alla stregua dei quali va considerata questa legge. Trattasi dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Questo provvedimento, al quale tanta importanza sia la maggioranza che l'opposizione annettono, incide effettivamente sull'ordinamento giuridico generale in materia urbanistica.

Ora, alla luce di questo ulteriore parametro, pur negandosi l'altro parametro, a mio avviso, esistono le condizioni per non accogliere le preoccupazioni e le perplessità del collega Battello.

Avrei bisogno di più tempo per rispondere analiticamente alle altre considerazioni che egli ha fatto, ma devo procedere rapidamente, per cui purtroppo devo limitarmi a pochissime osservazioni.

Il collega Stefani, nella terza pregiudiziale di costituzionalità, ha ripreso un argomento già largamente discusso alla Camera. Egli afferma che non si possono accollare ai comuni gli oneri che non trovano copertura finanziaria nella legge, per cui, sotto questo profilo, la legge non sarebbe costituzionale. In questo senso ha svolto la sua pregiudiziale. Non mi soffermo a lungo su questo argomento. Voglio solo rilevare che nella legge si danno solamente ulteriori proventi ai comuni che, con questi e con le risorse ordinarie, dovranno provvedere a sanare le zone e i quartieri oggetto di abusivismo. Quindi, pur apprezzando l'aspetto politico e le preoccupazioni politiche espresse nell'intervento del collega Stefani, non mi pare che la scarsità di risorse per provvedere agli adempi-

menti previsti dalla legge di risanamento delle zone, dei quartieri dei comuni sia tale da superare la pura opportunità politica per diventare questione pregiudiziale di costituzionalità.

L'argomento di fondo è quello svolto dal collega Benedetti con notevoli motivazioni. Ho visto che ha saltato molte pagine del suo intervento, per cui ne deduco che avrebbe affrontato altri punti. Anch'io sarò brevissimo perchè ormai il tempo a mia disposizione sta scadendo. Voglio dire semplicemente, rinviando a quanto già detto da altri alla Camera e in Commissione, che circa i rapporti tra oblazione e amnistia dobbiamo chiederci se l'oblazione può avere una sua natura autonoma; cioè bisogna stabilire se sul piano del nostro ordinamento l'oblazione non ha una sua natura, ma ha la stessa natura, surrettizia, dell'amnistia. A me sembra che, per gli effetti che l'oblazione consegue, essa abbia una natura propria. Infatti da tali effetti si deduce la natura specifica dell'istituto, che consiste essenzialmente nel ricondurre al ruolo di mero torto amministrativo un fatto previsto dalla legge come reato.

Il collega Benedetti parte dalla costituzionalizzazione dell'istituto dell'amnistia per dedurre che il legislatore non è libero di fare una scelta tra amnistia e oblazione, quindi non ha discrezionalità, ma deve operare una scelta obbligata. Ha fatto quindi delle precise osservazioni in ordine all'azione penale, sulle quali ora non mi soffermo.

Concordo con lui sul fatto che il termine di scadenza dell'oblazione si pone come condizione di procedibilità dell'azione penale, ma, stante la natura dell'oblazione, non si tratta di un problema di costituzionalità. In presenza di un provvedimento di tale contenuto, il problema è semmai di opportunità politica. Ma non è di questo che voglio parlare. L'istituto della oblazione, d'altra parte, non è una novità prevista in questo disegno di legge, essendo largamente utilizzato nel nostro ordinamento.

Non sto qui a ricordare il condono previdenziale. Se poi si raggiungono, attraverso l'istituto dell'oblazione, gli stessi effetti che si possono raggiungere con l'amnistia, non credo che l'uguaglianza dei risultati rag-

giunti possa essere incidente sotto il profilo della costituzionalità, e consenta di richiamare il parametro degli articoli 79 e 112 poichè occorrono la delegazione del Parlamento e l'esercizio del potere del Presidente della Repubblica.

Mi spiace essere stato molto breve su questi aspetti, ma ho voluto soprattutto sottolineare la natura propria dell'oblazione e quindi la correttezza del disegno di legge nella scelta di questo strumento. Vi può forse essere una scorrettezza sotto il profilo della opportunità politica, ma non ritengo che sia scorretto, senatore Benedetti, sotto il profilo della costituzionalità.

Ribadisco, al termine di queste brevissime osservazioni, che i Gruppi della maggioranza voteranno per la reiezione delle questioni pregiudiziali. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PINTUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTUS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo della Sinistra indipendente si accinge a votare a favore della pregiudiziale di costituzionalità presentata dal Gruppo comunista con quattro distinte proposte.

Sulla funzione della pena e sulla stessa utilità sociale della sua applicazione pratica, in vari ambienti si è molto discusso e si continua a discutere; quando finalmente ci si convince — anche in seguito ad autorevoli decisioni della Corte regolatrice della legittimità costituzionale — che la pena pecuniaria, se suscettibile di trasformazione in pena detentiva, è un pericoloso veicolo di discriminazione tra i cittadini per ragioni di censo, la naturale vocazione del Governo al recupero di entrate — come tutti sanno, *pecunia non olet* — rimette tutto in discussione e getta l'ombra del dubbio anche sui convincimenti che ritenevamo definitivamente acquisiti.

L'istituto dell'oblazione non raccoglie certamente le mie simpatie, ritengo, anzi, eufemistico il giudizio che ne ha dato un decen-

nio fa Giuseppe Bettiol, quando l'ha definito istituto quanto mai strano. E come potrebbe essere definito altrimenti un istituto giuridico che di per sè consente la rinuncia dello *jus puniendi* nei confronti dei soli soggetti dotati dei mezzi economici per ottenerla? Si è lungamente discusso sulla utilità della pena e, di recente, qualcuno ha perfino dubitato della legittimità costituzionale della inapplicabilità di sanzioni alternative alle pene pecuniarie inflitte agli abbienti.

Ma è certo che, almeno a questo punto, nessuno dubita più della disuguaglianza che viene a determinarsi quando il legislatore condiziona a presupposti estrinseci come la disponibilità economica, non dico l'applicazione della pena, ma addirittura l'esercizio dell'azione penale. È questo quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi, il primo dei presupposti di costituzionalità, non citato dalle quattro eccezioni sollevate dal Gruppo comunista, alle quali mi associo, che manca nel disegno di legge oggetto di esame da parte dell'Assemblea. Le disposizioni che sono state elencate nell'articolo 38, secondo comma, cioè l'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, l'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, l'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, non prevedono sanzioni pecuniarie, ma prevedono, anche cumulativamente e non solo alternativamente, sanzioni detentive.

Una legge che preveda l'estinzione di detti reati e quindi la paralisi dell'esercizio dell'azione penale a favore dei soli soggetti che abbiano le disponibilità economiche per corrispondere interamente l'oblazione, realizza senza alcun dubbio una irragionevole disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che per avventura non abbiano tale disponibilità.

È difficile discutere sulla costituzionalità delle leggi, quando il problema si risolve peralzata di mano, come purtroppo accade in questa Aula con sempre maggiore frequenza. Certamente il miraggio di mettere le mani sulle poche migliaia di miliardi che questo disegno di legge promette alle casse dello Stato ha già accecato a sufficienza, tanto da far perdere di vista, non solo la profonda,

innegabile ingiustizia del provvedimento in sè, non solo la sua potenziale capacità diseducativa e, al limite, addirittura corruttrice, ma perfino la sua clamorosa illegittimità e la violazione degli articoli 3, 112, 9, oltre che, naturalmente, degli articoli 79, 116 e 117 della Carta fondamentale.

Ponendosi, infatti, come discriminante rispetto ai cittadini non abbienti e attribuendo ad organi diversi dall'autorità giudiziaria la potestà di decidere su ogni controversia relativa all'oblazione, nonchè di conoscere la sanatoria per le costruzioni abusive, il disegno di legge nella sua attuale stesura realizza un pesante condizionamento al principio della obbligatorietà dell'azione penale. Il pubblico ministero non potrà mai, infatti, sapere se la sanatoria sia stata concessa nel rispetto della legge o se, per avventura, sia stata corretta la procedura di oblazione.

Ma non basta ancora. Il disegno di legge non distingue tra opere abusive eseguite nella periferia urbana e comunque innocue sul piano paesaggistico, ed opere che, per contro, sono state eseguite nei centri storici o, comunque, in zone rilevanti sul piano del paesaggio. Nella parte in cui il disegno di legge esclude dal condono tali opere e non impone, al contrario, la rimessione in pristino dei luoghi danneggiati dalle opere abusive, legittima, questa volta definitivamente e, quel che più conta, quindi, rende definitive e non più emendabili, le lesioni prodotte dall'abusivismo al tessuto urbano, al paesaggio, al patrimonio storico e artistico della nazione.

Ce ne sarebbe abbastanza per dire a chi pensa di poter risolvere con il voto problemi di questa natura e di tale spessore che esistono dei giudici a Berlino e che di tutto questo certamente si tornerà a parlare in questa sede e fuori di qui.

Un'ultima annotazione, dopo quanto magistralmente hanno già detto prima di me i senatori De Sabbata, Stefani, Battello e Benedetti, e che qui non voglio ripetere: ci si illude che, cambiando nome alle cose, se ne cambi anche la sostanza. Ebbene, no, signor Presidente, le cose continuano a mantenere inalterata la loro natura e l'elefante rimane tale anche se si traveste da cigno. E non

bastano per dimostrare il contrario i tentativi generosi del senatore Saporito che a me ha ricordato per alcuni versi quel divino barone che, rischiando di affogare, si teneva per i capelli per restare a galla. Ci si ostina a chiamarli condono ed oblazione, ma si tratta — e lo sappiamo tutti qui dentro — di un'amnistia mascherata, di un'amnistia vera e propria.

L'oblazione, comunque congegnata, opera nel futuro, stabilisce *ex ante* le condizioni, fissa per tutti le regole del gioco.

Il solo fatto che questa pretesa oblazione abbia un'operatività limitata ad un più o meno lungo periodo di tempo e cessi di operare nei confronti delle opere ultimate dopo il primo ottobre 1983, dimostra, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, che ci si muove nell'ottica del perdono generalizzato di quanto è accaduto nel passato, cioè sul terreno dell'amnistia. E come tutti sappiamo benissimo, l'amnistia deve seguire una strada diversa, un percorso diverso da quelli che si son fatti seguire a questo frettoloso disegno di legge.

Il risultato? Ritorna alla memoria quello che scriveva Lucchini, un autore di qualche anno fa, che, a proposito dell'oblazione, parlava di «tracce infide». «Tracce deplorate» diceva Lucchini «quando cioè le ingorde brame dei principi o i turpi mercimoni dei loro satelliti facevano venire a patti con i malfattori o presunti tali e vender loro l'impunità a suon di denaro o per altri ignobili corrispettivi». Non mi pare che ci sia da cambiare molto in queste parole. Vi è soltanto da dire che simbolicamente questo disegno di legge porta il n. 646, e a chi non è penalista ricordo che l'articolo 646 del codice penale riguarda l'appropriazione indebita. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, a norma dell'articolo 93, quinto comma, del Regolamento.

Non è approvata.

LIBERTINI. Chiediamo la controprova.

LOTTI. Il senatore Sellitti è entrato ora. Non deve votare.

CARMENO. Anche il senatore Taviani non deve votare perchè è entrato ora.

BONAZZI. Il senatore Sellitti era fuori. *(Proteste dalla sinistra).*

SCEVAROLLI. La porta era ancora aperta. *(Proteste dall'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. Secondo il giudizio dei senatori segretari, il senatore Sellitti non era presente in Aula al momento della precedente votazione. Di conseguenza lo invito a non prendere parte alla votazione di controprova.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Libertini.

PIERALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo, senatore Pieralli?

PIERALLI. Signor Presidente, il nostro Gruppo ha accettato anche le richieste avanzate da altri Gruppi perchè si accelerassero i lavori della giornata di oggi per il fatto che la stragrande maggioranza dei senatori, essendo venerdì pomeriggio, voleva tornare a casa. Quindi abbiamo proposto noi al presidente Cossiga di iniziare la seduta pomeridiana alle ore 16 invece che alle ore 17; poi abbiamo accettato la proposta di alcuni altri Gruppi di terminare la seduta antimeridiana alle ore 13,30, anzichè alle ore 13; ma se l'intenzione è quella di lasciarci qui da soli a parlare tra di noi, allora noi non ci stiamo! Ce lo dovevano dire prima e allora si sarebbe votato alle 19,30. *(Commenti).*

PRESIDENTE. Poichè la Presidenza non è al corrente di queste intese, sospendo brevemente la seduta per valutare la situazione.

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 18,05).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Premesso che nè io, ne il presidente Cossiga, da me consultato, eravamo a conoscenza dell'esistenza di intese intervenute, i Presidenti dei Gruppi parlamentari, da me consultati, hanno convenuto sull'opportunità di togliere la seduta in corso, rinviando la discussione generale dei disegni di legge nn. 646 e 107 alla seduta di lunedì 30 luglio, che avrà inizio alle ore 16,30, con al primo punto all'ordine del giorno le ratifiche di accordi internazionali. Nella seduta di lunedì dovrà esaurirsi la discussione generale sui predetti disegni di legge nn. 646 e 107, comprese le repliche del relatore e del Governo, e non si procederà in nessun caso a votazioni.

Preciso che tali determinazioni non modificano il calendario dei lavori, approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del 19 luglio, che prevede appunto, per la seduta di lunedì 30 luglio, la conclusione della discussione generale comprese le repliche del relatore e del Governo.

Spero che questi lievi equivoci verificatisi non si ripetano, anche perchè ogni questione afferente al calendario è bene che sia discussa e ratificata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1677. — «Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati» (554-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);*

C. 1928. — «Disciplina del completamento delle operazioni relative al passaggio della gestione dei servizi e delle funzioni all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» (889) *(Approvato dalla*

10ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 1129. — «Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica» (890) (Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 2ª (Giustizia):

«Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati (554-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissione speciale

PRESIDENTE. Nella seduta odierna la Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici ha approvato il seguente disegno di legge: Deputati Pernice ed altri; Pumilia ed altri; Russo Ferdinando e Sinesio. — «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, alla legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché alla legge 29 aprile 1976, n. 178, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici» (872) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati), con modificazioni.

Mozioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, segretario:

PINTUS, CAVAZZUTI, RUSSO, PINGITORE, PASQUINO, MILANI Eliseo, OSSICINI, ALBERTI. — Il Senato,

preso atto del contenuto della relazione predisposta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 a conclusione dei propri lavori, con particolare riferimento alle parti di essa in cui viene definita la pericolosità per le istituzioni dell'azione svolta dai suoi affiliati, viene dimostrata l'attendibilità e la veridicità sostanziali degli elenchi sequestrati a Castiglion Fibocchi ed infine si afferma che rimangono ancora oscuri molti aspetti delle vicende che hanno formato oggetto dell'indagine;

considerato che, alla luce delle emergenze complessive degli accertamenti sin qui effettuati e sulla base dei documenti raccolti, vi è largo spazio, da un lato, per il compimento di coordinate attività investigative volte all'acquisizione di informazioni ulteriori e, dall'altro, per un riesame dei giudizi espressi in sede di procedimenti disciplinari in relazione alla supposta appartenenza alla loggia propaganda 2 di numerosi dipendenti dell'Amministrazione civile e militare dello Stato,

impegna il Governo:

a far proseguire in modo coordinato le indagini sui singoli fatti elencati nella relazione della Commissione parlamentare sulla loggia P2;

a riesaminare tutte le posizioni dei pubblici dipendenti nei cui confronti è stato disposto il proscioglimento in sede disciplinare sul solo rilievo della ritenuta inattendibilità delle liste;

a riferire al Parlamento sugli avanzamenti di carriera e sui conferimenti di incarichi nella Pubblica Amministrazione e nelle Partecipazioni statali di cui hanno beneficiato nel corso dell'ultimo triennio le persone comprese negli elenchi sequestrati a Castiglion Fibocchi.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

RUFFILLI, MANCINO, CAROLLO, ALIVERTI, FONTANA, SAPORITO, BUTINI, BEORCHIA, FALLUCCHI, DI LEMBO, JERVOLINO RUSSO, MARTINI, MEZZAPESA, PACINI, SCOPPOLA, TOROS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per ottenere informazioni adeguate sui risultati dei lavori della Commissione paritetica italo-vaticana prevista all'articolo 7, punto 6, del nuovo testo concordatario, onde poter valutare la congruità di tali risultati, rispetto alle innovazioni di metodo e di contenuto della revisione concordataria, specialmente per quanto riguarda la portata degli impegni delle due parti per una trasformazione del sistema degli enti e dei beni ecclesiastici, e delle modalità di sostentamento del clero, che valorizzi i principi della Costituzione repubblicana e la dichiarazione del Concilio Vaticano secondo, cui il nuovo Concordato si ispira.

(2 - 00171)

URBANI, ROSSANDA, LOPRIENO, MARGHERI, BAIARDI, CONSOLI, FELICETTI, PETRARA, POLLIDORO, VOLPONI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* — Premesso:

che la Direzione generale dell'Enel, su mandato del consiglio di amministrazione, ha firmato un accordo separato con la rappresentanza sindacale CISL-UIL;

che per effetto di tale decisione si è provocata una situazione di rottura con la rappresentanza sindacale della CGIL che ha giudicato il fatto « un grave e precipitoso atto antidemocratico » che aggrava la tensione sindacale in atto;

che la CGIL è il sindacato nettamente maggioritario entro l'azienda Enel in quanto organizza il 50 per cento dei lavoratori sindacalizzati;

che la decisione dell'Enel mira a rendere operativa la destinazione di una parte del premio di produzione, ammontante complessivamente a lire 50.000 mensili per dipendente, e precisamente lire 20.000 mensili *pro capite*, per un importo complessivo di 20 miliardi, al finanziamento di una cassa aziendale di assistenza di malattia, si chiede di conoscere:

1) se non ritengano sbagliata e inopportuna una linea della dirigenza Enel che favorisce la rottura sindacale e rischia di apparire di tipo « decisionista » e discriminatoria proprio nel momento in cui tale linea è apparsa particolarmente sgradita e non congeniale al Paese;

2) se non ritengano di esaminare attentamente tutte le implicazioni del fatto che una destinazione di risorse così cospicue (gli attuali sussidi per casi eccezionali di malattie gravi non hanno superato in media ogni anno complessivamente i 180 milioni) configura una forma di contribuzione dell'azienda ad un'assistenza sanitaria integrativa aziendale in contrasto con lo spirito della riforma sanitaria e con la lettera dell'articolo 46 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, contribuzione tanto più discutibile in quanto si attua attraverso una specie di forzata espropriazione dalla busta paga del personale di una somma di 20 miliardi che, tra l'altro, corrisponde alla cifra necessaria ad accogliere le richieste contrattuali relative al nuovo premio di produzione;

3) quali iniziative ritengano di assumere, nell'ambito dei loro poteri di vigilanza e d'indirizzo, affinché siano superate le cause dell'artificiosa e inopportuna tensione che si è verificata nelle relazioni interne all'Enel;

4) se, infine, non ritengano opportuno promuovere una valutazione complessiva della linea gestionale dell'Enel che, anche con questo episodio, sembra orientata verso l'abbandono dei pur affermati principi di apertura democratica, di effettiva partecipazione delle competenze e della professionalità ad una gestione più moderna ed efficiente e di una maggiore imprenditorialità dell'ente.

(2 - 00172)

DONAT CATTIN, COLOMBO SVEVO, TRIGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per avere precise informazioni sull'attuale situazione della RAI-TV, che ha riflessi ed esiti i quali eccedono probabilmente i compiti di vigilanza assegnati alla competente Commissione parlamentare — che, in ogni caso, dovrebbe riferire all'Assemblea — poichè toccano ormai la struttura e la natura del servizio radiotelevisivo di Stato.

La situazione, infatti, evolve con rapidità verso un ridimensionamento del servizio pubblico in netto favore delle trasmittenti private, ben al di là del senso del giudizio espresso dalla Corte costituzionale, e sembra sia, non già migliorata, ma peggiorata — secondo voci e notizie non tutte controllabili — da affannose e confuse iniziative di ridimensionamento, in parte estratte da una bozza di programma con la data del 1977, e quindi con una situazione assai diversa, da amministratori in condizione di *prorogatio*.

Talune operazioni creano, poi, preoccupazioni non soltanto politiche, ma di altro ordine, come quella che prevede l'alienazione alla concorrenza di beni patrimoniali, come il « Radiocorriere », dopo una repentina riduzione dei suoi introiti pubblicitari attraverso la SIPRA.

In particolare, inoltre, gli interpellanti sono interessati a conoscere quali siano i costi del ventilato trasferimento degli uffici amministrativi da Torino a Roma, a ulteriore aggravamento di una pesantissima situazione occupazionale del capoluogo subalpino, che riceverebbe l'ultima punizione per essere stato il centro d'origine dell'attività di trasmissione radiofonica in Italia.

(2 - 00173)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAVALIERE. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che fra le reclute del 5° scaglione 1984 assegnate per l'espletamento del CAR al 152° battaglione in Sassari figuravano 7 giovani con la laurea in medicina;

che, al termine dell'addestramento, 6 dei predetti giovani medici venivano assegnati definitivamente a reparti in Roma, mentre uno solo, tale Meale Francesco Saverio, forse perchè non protetto o meno protetto degli altri, è rimasto definitivamente presso il 152° battaglione in Sassari, l'interrogante chiede di sapere:

a) in base a quali criteri sia stata assegnata la sede definitiva, per cui 6 giovani medici prestano servizio militare di leva in Roma, e 5 addirittura in casa propria, essendo romani, mentre uno solo è rimasto a Sassari, distante dal suo paese di origine al punto che occorrono due giorni di viaggio per raggiungerlo;

b) se non ritenga che, in questo modo, si crea, in coloro che si ritengono vittime dell'ingiustizia, e in effetti finiscono per esserlo, un senso di frustrazione e di sfiducia nelle istituzioni;

c) quali direttive intenda impartire perchè non si verificano questi casi di incomprendibile ed odiosa parzialità e perchè sia posto riparo al denunciato caso di palese ingiustizia.

(4 - 01097)

BAIARDI, PECCHIOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intende assumere nei confronti della « Pia Unione opere di Gesù misericordioso » alla luce della sentenza emessa il 23 luglio 1984 dal Tribunale di Vercelli, che ha condannato pesantemente i gestori della cosiddetta opera pia, la Ebe Giorgini innanzitutto, oltre che per associazione a delinquere, anche per sequestro di persone, truffa aggravata, abbandono di malati, anche in considerazione del fatto che l'organizzazione continuerebbe a gestire istituti od enti assistenziali in Italia.

(4 - 01098)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

n. 3-00514, dei senatori Iannone e Carmeno, sulla realizzazione dell'invaso sul Carapelle, in provincia di Foggia;

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

n. 3-00515, dei senatori Torri ed altri, per una più efficace attuazione della legge n. 140 del 1981 sull'occupazione nelle zone terremotate di Campania e Basilicata.

**Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 30 luglio 1984**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì, 30 luglio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione di disegni di legge di ratifica di accordi internazionali.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri*) (646);

2. LIBERTINI ed altri. — Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio (107).
(*Relazione orale*)

Accordi internazionali sottoposti a ratifica

1. Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle aree specialmente protette

del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982 (570).

2. Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine terrestre, aperto alla firma ad Atene il 17 maggio 1980 (571).

3. Adesione alla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata all'Aja il 1º giugno 1970 (572).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982 (573).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983 (594).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con 11 allegati e due Scambi di Note, firmati a Udine il 15 maggio 1982 (599).

7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i seguenti atti connessi: Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF); Appendice A - Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV); Appendice B - Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi (615).

8. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale del-

l'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980 (643).

9. Ratifica ed esecuzione dei due Protocolli che modificano l'uno la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963 già emendate con Protocollo

addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982 (660).

La seduta è tolta (ore 18,10).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari